



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 373/2016

Roma, addì 15/02/2016

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**STATUTO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
84/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Segretario Generale

Autorello

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 373/16 e data 15/01/2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00084/2016

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “*statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro*”.

LA SEZIONE

vista la relazione n. 29/0000109/L del 14 gennaio 2016 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi;

Premesso

1. Una delle deleghe contenute nell'articolo unico della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (“*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in*

materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro") e in particolare quella recata dal comma 3, concerne il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, delega da esercitarsi con i principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 4, lettere c) ed f): istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed al cui funzionamento si provveda razionalizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

2. In attuazione di detta delega è stato varato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (*"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*) in prosieguo indicato anche come decreto istitutivo).

L'art. 4 del d.lgs. n. 150/2015 ha così istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), prevedendo, al comma 18, l'adozione dello statuto dell'Agenzia, da adottare- entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto istitutivo - con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del citato d.lgs. n. 300/1999.

Il citato art. 4, nonché i successivi articoli da 5 a 9 del d.lgs. n. 150/2015 delineano l'assetto organizzativo, i compiti, le risorse dell'Agenzia.

3. Con nota del 14 gennaio 2016, pervenuta in pari data a questo Consiglio di Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante lo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

4. Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle relazioni AIR e ATN; nonché dai concerti espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 18, del citato d.lgs. n. 150/2015.

5. Lo schema di statuto si compone di 17 articoli che, per comodità, espositiva, verranno illustrati nella parte in considerato del presente parere.

Considerato

1. L'art. 1 dello schema individua le caratteristiche generali dell'Agenzia, conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 150/2015:

- la personalità giuridica di diritto pubblico, l'autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile, e di bilancio (art. 4, comma 2 del decreto istitutivo);
- la sottoposizione alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 3, comma 1, del decreto istitutivo) e al controllo della Corte dei conti (art. 4, comma 3 del decreto istitutivo);
- il rinvio, quanto alla disciplina dell'attività, al d.lgs. e allo statuto;
- la sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti

nella riorganizzazione, l'utilizzazione delle sedi già in uso al Ministero vigilante e all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il comma 5, richiamando l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, precisa che l'ANPAL si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

1.1. L'art. 1 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.

2. L'art. 2 dello schema indica i fini istituzionali dell'Agenzia, richiamando in via generale le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, e più in dettaglio le finalità che l'art. 1, comma 3, del decreto istitutivo ascrive alla "rete dei servizi per le politiche del lavoro" descritta nel precedente comma 2; nonché i fini di conformità e attuazione rispetto alle linee di indirizzo triennali, agli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, indicati come indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro dall'art. 2 del d.lgs. di riferimento.

2.2. Anche l'art. 2 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.

3. L'art. 3 dello schema ribadisce i poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sanciti dall'art. 3 del decreto istitutivo, richiamando l'art. 8, commi 2 e 4, lettera d), del d.lgs. n. 300/1999 sull'ordinamento delle Agenzie e riproducendo il testo del comma 2 del citato art. 3 del decreto istitutivo, che prevede il parere preventivo del Ministero sui seguenti atti dell'ANPAL:

- a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
- b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto istitutivo;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.

3.1. La Sezione rileva che l'art. 3 dello schema opera un richiamo generico alle fonti primarie (*"Ai sensi..."*) ma non declina esplicitamente l'intera gamma delle manifestazioni del potere ministeriale di vigilanza elencate nell'art. 8 d.lgs. n. 300/1999, tra cui il potere ispettivo, pregnante espressione del potere di vigilanza [v. art. 8, comma 4, lettera d3), del d.lgs. n. 300/1999].

Appare pertanto opportuno che in ordine ai poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza l'art. 3 dello statuto operi un chiaro e inequivoco rinvio alle previsioni delle fonti primarie, ad esempio sostituendo il comma 1 [*"Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, del decreto istitutivo e del presente statuto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL"*] come segue *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sull'ANPAL i poteri di indirizzo e vigilanza ^{pre} previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal decreto istitutivo e dal presente statuto."*



4. L'art. 4 dello schema dà attuazione all'autonomia regolamentare riconosciuta all'Agenzia dalla norma generale di cui all'art. 8, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 300/1999 e dalla specifica norma primaria di cui all'art. 4, comma 2, del decreto istitutivo, prevedendo che l'ANPAL disciplina con propri regolamenti, sentiti il Ministero vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica, l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione e la contabilità.

4.1. L'art. 4 dello schema, nel declinare l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Agenzia, ridimensiona tuttavia nel relativo procedimento il ruolo del Ministero vigilante delineato dalla fonti superiori.

Infatti mentre l'art. 8 comma 4 lett. l) del d.lgs. n. 300/1999 stabilisce che i regolamenti delle agenzie sono "approvati" dal Ministro vigilante, l'art. 4 in commento prevede un "parere" ministeriale sui regolamenti dell'ANPAL, così riducendo il più pregnante potere di approvazione ministeriale previsto dalla fonte primaria a un meno incisivo apporto consultivo, che appare comunque anomalo se reso da un Ministro nei confronti di una Agenzia sottoposta alla sua vigilanza. Un simile parziale affrancamento dell'Agenzia dalla sovraordinazione ministeriale compete ad una scelta politica che esula dall'ambito statutario e deve, se del caso, esprimersi con una modifica della norma primaria, eventualmente in sede di adozione di decreto correttivo ai sensi dell'articolo unico, comma 13, legge delega n. 183/2014.

5. L'art. 5 elenca e regola gli organi dell'ANPAL: presidente, consiglio di amministrazione, consiglio di disciplina, collegio dei revisori.

Il comma 2, rinvia, quanto alle modalità di nomina del Presidente, all'art. 6, comma 2, del decreto istitutivo, aggiungendo che il relativo incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ANPAL.

Il comma 3 delinea la composizione del consiglio di amministrazione, le modalità di nomina, la durata, il compenso dei consiglieri di amministrazione.

Il comma 4, nel delineare, tra l'altro, i requisiti per la nomina a componente del Consiglio di vigilanza, aggiunge al requisito di comprovata esperienza e professionalità previsto nell'art. 6, comma 4, del d.lgs. (*"membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*) quello ulteriore della sua maturazione quinquennale (*"membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro"*).

Il comma 5 delinea la composizione del collegio dei revisori, le modalità di nomina, i compensi.

5.1. La Sezione osserva che il comma 5 dell'art. 5 dello schema, che riguarda il collegio dei revisori, prevede, in aggiunta ai tre membri effettivi, tre componenti supplenti.

Lo schema di statuto dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato nazionale del lavoro), del pari sottoposto all'esame della Sezione nell'adunanza odierna, a fronte di una norma primaria formulata in modo pressoché identico a quella del decreto istitutivo dell'ANPAL, prevede due soli supplenti.

Analogamente, anche gli statuti di altre Agenzie, a fronte di collegi di revisori con tre membri effettivi, contemplano due soli supplenti.

Il numero dei supplenti non è indicato nella fonte primaria (art. 6, comma 5 decreto istitutivo).

La Sezione invita l'Amministrazione a valutare se, in un'ottica di contenimento dei costi e di uniformità con gli altri statuti agenziali, il numero di supplenti vada ridotto a due, a meno che l'Amministrazione non ritenga imprescindibile che nella previsione dei

supplenti si riproduca la diversa rappresentanza ministeriale dei membri titolari.

6. L'art. 6 dello schema descrive le attribuzioni del Presidente dell'Agenzia, vuoi in aderenza al contenuto della fonte primaria [art. 7, comma 1, del decreto istitutivo: rappresentanza legale dell'ANPAL, presidenza del Consiglio di amministrazione e connessi poteri di convocazione e di presidenza delle riunioni e di definizione dell'ordine del giorno; facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di sorveglianza; firma delle varie convenzioni previste nella fonte primaria], vuoi in attuazione di principi generali (facoltà di adottare, in caso di necessità e urgenza provvedimenti, di competenza del Consiglio di amministrazione, immediatamente esecutivi, salvo ratifica). Il comma 2, relativo alla supplenza del Presidente, pure applica principi generali (*"In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità complessiva nella funzione, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età"*).

6.1. L'art. 6 dello schema, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non dà luogo a rilievi.

7. L'art. 7 dello schema, relativo al Consiglio di amministrazione, elenca al comma 1 le competenze dell'organo, dettando altresì una norma di chiusura secondo cui esso esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL. I commi successivi disciplinano le modalità di funzionamento e convocazione, il *quorum* strutturale e quello deliberativo.

7.1. La Sezione rileva che il comma 1 dell'art. 7, a fini di corretto richiamo normativo delle fonti primarie, andrebbe integrato con il richiamo all'art. 7, comma 3, del decreto istitutivo.

7.2. Il comma 4 dell'art. 7, laddove dispone che: *"L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima"*, parrebbe consentire che la convocazione urgente, da farsi almeno dodici ore prima della seduta, possa effettuarsi, oltre che a mezzo PEC, anche a mezzo lettera raccomandata. Essendo la raccomandata un mezzo di comunicazione normalmente inidoneo a raggiungere il destinatario entro dodici ore, la disposizione andrebbe modificata con la previsione che la convocazione urgente è portata a conoscenza dei destinatari *"con ogni mezzo idoneo"*.

7.3. La Sezione invita l'Amministrazione ad ulteriore ponderazione in ordine al combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 7, a tenore dei quali *"Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due suoi componenti"* e *"in caso di parità prevale il voto del Presidente"*

Le due disposizioni, non contenute nella fonte primaria, di applicazione generale, finiscono con il privare l'organo della sua natura collegiale (*duo non faciunt collegium*, v. Cons. St., sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4573), a maggior ragione ove si consideri la diversa estrazione dei due membri diversi dal Presidente (la nomina è su proposta, rispettivamente, della Conferenza delle regioni e province autonome e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), sì che una – possibile – deliberazione del Consiglio di amministrazione resa in assenza di un componente la priverebbe dell'apporto valutativo del centro di interessi di cui il membro assente è rappresentante.

Inoltre la previsione, contenuta nel successivo comma 7, secondo la quale in caso di parità prevale il voto del Presidente, nella sostanza trasforma in quei casi il Consiglio di amministrazione in organo monocratico presidenziale.

La Sezione è consapevole che la criticità appare ascrivibile alla fonte primaria che – diversamente da quanto previsto, ad esempio, per l'Ispettorato del lavoro (per il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 stabilisce in quattro il numero dei componenti e lo statuto ha potuto conseguentemente fissare in tre il *quorum* costitutivo) – fissando in tre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, pone lo statuto nell'alternativa fra un *quorum* strutturale corrispondente al numero dei componenti (con rischio di paralisi dell'organo ogni qualvolta uno dei tre sia impedito), e un *quorum* strutturale di due su tre, con assenza di collegialità autentica e primazia presidenziale non prevista dalla fonte legislativa.

Né la Sezione ignora che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sarebbe possibile, in caso di organi collegiali di tre componenti, stabilire un *quorum* strutturale di due, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità (Cons. St, sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6529; id., 2 marzo 2010, n. 1215).

E, tuttavia, avendo comunque, nel caso di specie, la fonte primaria configurato un consiglio di amministrazione a tre, mostrando di optare per un organo decisionale collegiale, la possibilità di un funzionamento a due dell'organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente, andrebbe circoscritta dallo statuto a casi ben delimitati e non consentita quale possibilità generalizzata. Sono salve,

comunque, diverse valutazioni politiche in sede di eventuale esercizio del potere correttivo del decreto istitutivo.

8. L'art. 8 dello schema elenca le attribuzioni del Consiglio di vigilanza riproducendo integralmente quanto indicato nell'art. 7, comma 4, del decreto istitutivo (formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione).

8.1. Le disposizioni, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non danno luogo a rilievi.

9. L'art. 9 dello schema disciplina in sede statutaria le attribuzioni e il funzionamento del Collegio dei revisori. Esso richiama in via generale come fonti del potere di vigilanza e dei doveri istituzionali del Collegio le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e *"la normativa vigente"*, indicando fra quei poteri-doveri anche il monitoraggio della spesa pubblica, e poi elencando in particolare, di quei poteri-doveri: l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; l'esame del *budget* e il controllo del bilancio; l'accertamento periodico della consistenza di cassa; le relazioni di propria competenza; il controllo di regolarità secondo le disposizioni di cui all'art. 20 (*"Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali"*) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa).

9.1. La Sezione osserva che il comma 2 dell'art. 9 laddove prevede che il Collegio dei revisori *"si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri"*, dà luogo agli stessi rilievi formulati dalla Sezione in relazione all'art. 7, comma 5,

EW

Per di più, per il Collegio dei revisori non si prevede che in caso di parità prevalga il voto del Presidente; per cui in caso di diversità di voto tra i due soli presenti l'organo sarebbe in posizione di stallo.

La criticità potrebbe essere attenuata inserendo nel corpo dell'art. 9 la previsione che alle sedute dell'organo siano convocati sia i membri effettivi sia i supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale), e, a fini di contenimento dei costi, che i componenti partecipino, ove possibile, a distanza.

10. L'art. 10 dello schema disciplina le attribuzioni del direttore generale.

10.1. La Sezione rileva che l'art. 10 mostra disallineamenti testuali rispetto alla fonte primaria.

Mentre l'art. 8, comma 2, del d.lgs. prevede che *"Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo"* l'art. 10, comma 1, lett. a), dello schema di statuto prevede *"predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione del personale e l'attività degli uffici e servizi, assicurandone l'unità operativa e di gestione"*.

Anche a voler ritenere, con sforzo interpretativo in ottica di unità ordinamentale, che:

- (i) *"il coordinamento dell'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi"* prevista dal legislatore e il *"coordinamento dell'organizzazione del personale e dell'attività degli uffici e servizi"* prevista dalla disposizione statutaria attuativa;
- (ii) *"l'unità di indirizzo"* prevista dal legislatore e *"l'unità di gestione"* prevista dalla disposizione statutaria attuativa;

possano intendersi come concetti amministrativi semanticamente assimilabili, emerge comunque l'opportunità di risolvere la discrasia, anche sul piano del *drafting*, con un esplicito richiamo onnicomprensivo all'art. 8, comma 2, della fonte primaria, onde ridurre la possibilità di incertezze applicative e contenzioso.

11. L'art. 11 dello schema indica le attribuzioni dei dirigenti dell'Agenzia, nell'espresso rispetto della fonte primaria: l'art. 17 ("*Funzioni dei dirigenti*") del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11.1. Le disposizioni, ricalcando, sostanzialmente, le previsioni primarie, non danno luogo a rilievi.

12. L'art. 12 dello schema richiama la disposizione dell'art. 4, comma 16, del decreto istitutivo, la quale prevede che l'ANPAL si avvalga dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero del lavoro.

La disposizione aggiunge, rispetto alla norma primaria, la previsione che l'Agenzia si avvale anche del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12.1. Le previsioni non danno luogo a rilievi.

13. L'art. 13 dello schema ("*Principi generali di organizzazione e funzionamento*") prevede che l'Agenzia è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale in un numero non superiore a sette unità. Tanto, conformemente all'art. 4, comma 5, disposto del decreto istitutivo, secondo cui in relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale

e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL; e che sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari.

L'art. 13 in esame, altresì, demanda nel comma 1 *“al regolamento di organizzazione”* (v. il precedente art. 4) la previsione di strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica; e, nel comma 2, prevede che *“con regolamento di organizzazione”* l'Agenzia disciplina, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti, favorendo il decentramento delle responsabilità operative.

13.1. In relazione all'art. 13 la Sezione segnala, sotto un profilo formale, quella che appare una distonia lessicale fra la locuzione *“secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione”* posta alla fine del comma 1 e la locuzione *“Con regolamento di organizzazione”* all'inizio del comma successivo: la prima parrebbe indicare un unico regolamento di organizzazione onnicomprensivo, mentre la seconda parrebbe indicare un ulteriore apposito regolamento per il numero degli uffici e l'individuazione dei compiti.

14. L'art. 14, dedicato al bilancio dell'Agenzia, indica la tempistica dei relativi adempimenti, con rinvio al regolamento di contabilità quanto alle modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

14.1. Le previsioni dell'art. 14 non danno luogo a rilievi.

15. L'art. 15 dello schema prevede i mezzi finanziari dell'Agenzia.

Essi, ad eccezione delle residuali *“eventuali ulteriori risorse che pervengano all'ANPAL”* [art. 15, lett. h)] sono quelli già indicati in varie disposizioni del decreto istitutivo, e, segnatamente:

- a) il finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero vigilante (art. 5, comma 1, del decreto istitutivo);
- b) le risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso l'ISFOL e quelle relative alle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero medesimo avvenute nell'anno 2015, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 4, comma 6, del decreto istitutivo);
- c) le risorse derivanti dal trasferimento di risorse dal Ministero vigilante e dall'ISFOL (art. 4, comma 9 del decreto istitutivo);
- d) le risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell'ISFOL (art. 10, comma 1 del decreto istitutivo);
- e) le risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo);
- f) le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993, n. 236 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo);
- g) le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 300/1999 (art. 5, comma 1 del decreto istitutivo).

15.1. Le previsioni dell'art. 15 non danno luogo a rilievi.

16. L'art. 16 dello schema prevede che le modifiche allo statuto siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

16.1. La Sezione osserva che, conformemente ai principi generali, le modifiche dello statuto vanno operate con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dello statuto medesimo, e, pertanto, dopo le parole "*con decreto del Presidente della Repubblica*" occorre aggiungere le parole "*ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*".

17. L'art. 17 dello schema reca le disposizioni finali e transitorie. Esso prevede che, in fase di prima applicazione dello statuto, e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, il decreto del Presidente del Consiglio di ministri di trasferimento di risorse umane [uno dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto istitutivo, dovranno individuare i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali (ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso) da trasferire all'ANPAL dal Ministero vigilante e dall'ISFOL, nonché le modalità e procedure di trasferimento] potrà recare una organizzazione temporanea dell'ANPAL, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'art. 7, comma 3.

17.1. La Sezione rileva, sul piano formale, che nell'art. 17 dello schema, dopo le parole "*di cui all'articolo 7, comma 3*", vanno aggiunte le parole "*del decreto istitutivo*".

In difetto di tale aggiunta, infatti, il richiamo parrebbe operato all'art. 7, comma 3, dello statuto, che invece non è pertinente.

17.2. Sul piano sostanziale la previsione suscita perplessità perché, da un lato, attribuisce al d.P.C.M. di cui all'art. 4, comma 9 del decreto

istitutivo un contenuto che non è previsto dal medesimo art. 4, comma 9, della fonte primaria, e, dall'altro lato, modifica la tempistica di adozione dei d.P.C.M. fissata dalla norma primaria.

Il citato art. 4, comma 9, del decreto istitutivo prevede infatti che con decreti del Presidente del Consiglio di ministri si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.

Invece l'art. 17 dello schema di statuto demanda al d.P.C.M. di cui all'art. 4, comma 9, del decreto istitutivo, il compito di provvedere ad una organizzazione temporanea dell'ANPAL nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione dell'ANPAL medesima, e sembra non porre alcun limite temporale all'adozione del d.P.C.M.

Il decreto del Presidente del Consiglio di ministri di trasferimento di risorse umane potrebbe semmai prevedere, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 4, comma 9, primo periodo, in argomento (ove è previsto che quel provvedimento attuativo possa disciplinare *"le modalità e procedure di trasferimento"*), non già la *"organizzazione temporanea"* proposta dalla disposizione finale dello schema di statuto, ma una definita scansione temporale di quelle modalità e procedure di trasferimento.

Trattasi in ogni caso di un ambito demandato al d.P.C.M., che trae dalla fonte primaria la sua legittimazione e il suo contenuto, sicché l'intero art. 17 dello schema di statuto si rivela ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia.

18. Sotto lo specifico profilo della tecnica redazionale dell'intero schema si invita l'Amministrazione ad una rilettura complessiva del

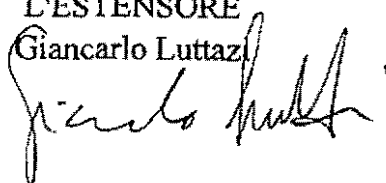
testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (*"Guida alla redazione dei testi normativi"*) per l'eliminazione di refusi e l'uniformazione dei criteri di citazione anche in ordine all'uso di maiuscole e minuscole (v. p. es. art. 1, comma 5; art. 2, comma 1; art. 5, comma 5, ultimo inciso; art. 17, comma 1).

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole con le osservazioni indicate.

L'ESTENSORE

Giancarlo Luttazi



IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

